

**Abbonamenti** — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1.  
**Inserzioni** — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del gerente Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.  
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi presso qualunque Ufficio Postale pagando solo Cent. 20 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.  
**Pagamenti anticipati.**  
 Si accettano corrispondenze purché firmate. — I manoscritti restano proprietà del giornale. — Le lettere non affrancate si respingono.  
 Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

# La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

**Monitore della Città e del Circondario**

**ORARIO DELLA FERROVIA** — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant. - 2,41 - 7,18 pom. — per Savona 7,58 - 11,45 ant. - 5,19 pom.  
 — ARRIVI da Alessandria 7,48 ant. - 11,35 ant. - 5,13 - 10,42 pom. — da Savona 7,58 ant. - 2,33 - 7,8 pom.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 ant. alle 7 pom. per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 ant. alle 5 pom. per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 ant. alle 9 pom.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 ant. alle 4 pom. e dalle 9 alle 11 ant. giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 ant. alle 4 pom., giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 2 alle 5 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

## Per l'Esposizione Operaia Italiana

In altri numeri la *Gazzetta d'Acqui* ha già avvertito i suoi lettori che sul finire dell'anno 1890 e precisamente addì 14 settembre 1890 si aprirà in Torino una *Esposizione operaia Italiana di manufatti, cooperazione, previdenza ecc.* la quale durerà un mese circa; — ed ha dichiarato che questa esposizione si ripromette di recar qualche non lieve vantaggio morale e materiale alla classe operaia mettendo in mostra quanto nella libera Italia dagli operai e per gli operai fu fatto e pensato.

Il Comitato promotore di questa esposizione è composto degli uomini più insigni e più sanamente democratici che vanti la città di Torino: ne è presidente onorario Voli, il sindaco stesso della città. — Questo comitato, per raggiungere l'intento suo ha eletto in ogni città d'Italia delegati locali incaricati di divulgare l'idea e di raccogliervi aderenti: ha formato una commissione per la direzione generale dell'esposizione, ed un'altra per la sua esecuzione: fino dal 10 aprile 1889 ha compilato un regolamento organico della medesima esposizione e nel giorno 7 febbraio 1890 ha stabilito le norme generali per l'ammissione e classificazione degli oggetti.

La sostanza di questo regolamento organico ed alcune di queste norme noi sentiamo il dovere di rendere note ai nostri lettori.

L'esposizione operaia italiana è ripartita in tre divisioni: 1. *Manufatti* - 2. *Associazioni ed istituti* - 3. *Igiene*.

La divisione 1. *Manufatti*, comprende tre sezioni distinte come segue:

Sez. 1. — Lavori individuali di operai isolati;

Sez. 2. — Lavori compiuti principalmente da un'operaio, ma in cui ha parte la collaborazione secondaria di alunni, garzoni, apprendizii, ecc;

Sez. 3. — Lavori compiuti da operai associati temporaneamente per

un'opera, od organizzati in società cooperativa.

Ciascuna di queste tre sezioni, si suddivide in due classi: La 1. accoglie tutto ciò che concerne la *meccanica generale* e si distingue in tre categorie: a) meccanismi ed apparecchi diretti a raggiungere uno scopo industriale; — b) meccanica agraria; — c) meccanica di precisione - elettricità. La 2. accoglie tutti i *prodotti delle industrie manifatturiere* e si distingue in sette categorie.

La divisione 2., *Previdenza, cooperazione ecc.* comprende 6 sezioni.

Sez. 1. — Associazioni di mutua istruzione; scuole popolari; scuole di arti e mestieri; scuole officine; ricreatori e scuole in genere per istruzione tecnica agli operai;

Sez. 2. — Associazioni cooperative di lavoro, di credito, di produzione e di consumo; Società cooperative agricole; Associazioni cooperative per ogni altro vantaggio economico; Banche popolari cooperative mutue. Istituzioni di credito organizzate con riguardo alla legislazione sul lavoro ed ai rapporti di questo col capitale. Applicazioni della partecipazione ai profitti;

Sez. 3. — Casse di risparmio; istituti di prevenzione;

Sez. 4. — Associazioni di patronato del lavoro; Ricoveri; Dormitori; asili ed ospedali cooperativi nel loro aspetto economico e di beneficio alla condizione degli operai, associazioni di patronato contro gli infortuni sul lavoro; assicurazioni relative; istituzioni analoghe;

Sez. 5. — Associazioni di M. S. Casse pensioni; sussidi agli invalidi, ecc.

Sez. 6. — Studi, statistiche, informazioni, bibliografia relativa alla divisione.

La divisione 3., *Igiene*, si propone di raccogliere tutto quanto ha rapporto all'igiene collettiva ed individuale, al miglioramento in genere delle condizioni fisiche, morali dell'uomo e specialmente dell'operaio.

È ripartita in cinque sezioni delle quali comprenderà:

La prima, tutto quanto ha per iscopo di assicurare, tutelare e promuovere il benessere materiale delle classi lavoratrici (asili infantili; asili notturni;

allattamento dell'infanzia, assistenza degli infermi, bagni, case ed abitazioni operaie, colonie marine e climatiche, cucine popolari ed economiche, dormitori pubblici e privati, asciugatoi, forni, lavanderie, ospizi dell'infanzia e dei lattanti, ospedali ed infermerie popolari, ecc).

La seconda tutto quanto si è trovato di utile e di efficace per prevenire gli accidenti che mettono in pericolo la vita degli operai dell'agricoltura, delle miniere, delle manifatture e delle varie industrie;

La terza tutto ciò che riguarda l'igiene propria e degli opifici industriali;

La quarta tutto ciò che si riferisce all'igiene personale dell'operaio;

E finalmente la quinta comprenderà la bibliografia dell'igiene del lavoro e dell'operaio.

A ciascuna delle tre divisioni di cui siamo venuti parlando è preposta una speciale commissione, la quale dovrà sovraintendere, proporre e riferire alla commissione direttiva su quanto giudicherà utile al buon andamento della mostra, e ciascuna sezione avrà un relatore speciale.



Riporteremo ora le più importanti fra le norme generali che per l'ammissione degli oggetti da esporsi furono dall'assemblea del Comitato promotore adottate.

« Art. 8. — Le domande d'ammissione dovranno essere stese sul modulo A. che ognuno potrà ritirare dalla Camera di Commercio, dalle Società operaie o dai delegati locali. (1)

Le stesse domande regolarmente formulate, dovranno essere rimesse alle Camere di Commercio, Società o Delegati non più tardi del giorno 30 aprile 1890.

Art. 9. — Le Camere di Commercio, Società e Delegati trasmetteranno al Comitato le domande d'ammissione ricevute, col loro parere, od osservazioni secondo le istruzioni che verranno loro diramate dal Comitato.

Art. 10. — Giunte alla Presidenza le domande saranno tosto registrate

(1) L'incarico di fornire a chi volesse presentarsi a questa esposizione i moduli necessari per la relativa domanda, nonché le più minute informazioni è in Acqui affidato al solerte Sig. Angelo Caligaris; va da sé che ha il medesimo incarico la Società generale degli operai acquesi.

a matricola e distribuite ai relatori sezionali per le loro proposte.

Art. 11. — Le commissioni divisionali giudicheranno delle proposte fatte dai relatori sezionali da loro dipendenti entro tutto il mese di maggio 1890. E sulla loro decisione il Comitato esecutivo diramerà nei 10 giorni successivi le lettere d'ammissione o di rifiuto.

Art. 12. — Non saranno ammessi gli oggetti i quali presentino pericolo o siano di grave incomodo o molestia pei visitatori.

Le ammissioni potranno essere subordinate a speciali condizioni e gli oggetti venir dichiarati fuori concorso. Di tutto ciò sarà fatto cenno speciale nella lettera d'ammissione.

Art. 13. — Ove non venga accolta la domanda d'ammissione ne saranno comunicati al firmatario i motivi, e questi potrà entro il 15 di giugno 1890, trasmettere le sue osservazioni alla commissione direttiva, la quale (sentito nuovamente il parere del relatore sezionale o della commissione divisionale) pronunzierà il suo giudizio che sarà inappellabile.

Art. 14. — Dovrà compilarsi una domanda di ammissione per ogni oggetto, a meno che non si tratti di oggetti che si possano esporre cumulativamente nella stessa sezione.

Art. 15. — Nella domanda di ammissione l'espositore indicherà il suo rappresentante in Torino col quale possa la Commissione direttiva corrispondere sollecitamente.

Art. 16. — Il Comitato fornirà gratuitamente i tavoli e gli scaffali per gli oggetti da esporsi.

Chi desiderasse presentare gli oggetti propri su tavolo, o scaffale o vetrina speciale, dovrà fornirli a proprie spese facendo menzione di ciò nella domanda d'ammissione e indicando in questa lo spazio necessario.

Art. 17. — L'espositore che desiderasse di mostrare in azione il modo con cui fabbrica i prodotti da lui esposti, dovrà pure farne cenno nella domanda d'ammissione ed indicare lo spazio minimo che gli occorre a tal uopo.

Art. 18. — Il Comitato prenderà tutte le disposizioni e cautele migliori per la custodia e conservazione degli